



roselectra



**ACCORDO VOLONTARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI
ROSIGNANO SOLVAY (LI) RELATIVO ALLA CENTRALE DI COGENERAZIONE
"ROSELECTRA" DA 400 MWe**

Tra

Regione Toscana e Roselectra spa e Solvay Chimica Italia spa

Premesso che:

1. Lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili, la cogenerazione con gas metano, la produzione energetica derivante da rifiuti o prodotti di risulta del loro trattamento nonché iniziative di ottimizzazione del sistema energetico rappresentano obiettivi del piano energetico regionale e permettono:

a) il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto a livello globale e dai provvedimenti dell'Unione Europea;

b) la realizzazione di politiche di sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli interventi, con particolare riflesso sui livelli occupazionali tali da rispondere in parte agli obiettivi individuati dal patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione firmato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22.12.98;

c) la crescita e la competitività dell'industria nazionale del settore con particolare riferimento alla piccola e media impresa propria della cultura industriale italiana, con ampie possibilità in termini di indotto e di valorizzazione delle risorse locali.

2. L'importanza della valorizzazione e degli interventi di ottimizzazione del sistema energetico è stata ribadita da fonti normative comunitarie e nazionali e dal Patto generale per l'energia e l'Ambiente firmato a Roma nel Novembre 1998.

3. La direttiva 96/92 Ce ha disposto la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, con nuove opportunità in termini di concorrenza e nuove opportunità di sviluppo per consorzi, distretti industriali ed aziende municipali e speciali così come definite dalla L. 142/90.

4. L'attivazione degli accordi volontari è stata ritenuta uno strumento appropriato dal Consiglio dei Ministri dei Paesi dell'Unione Europea competenti in materia energetica nella seduta del 11.05.98 e ribadita dal Patto Generale per l'Energia e l'Ambiente del Novembre 1998, come strumento di politica ambientale anche al fine di:

a) cogliere e sfruttare al meglio le capacità di azione e le risorse esistenti nel sistema economico per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo, sulla base di azioni concordate e dimensionate sulle potenzialità di intervento reali dei soggetti coinvolti a condizioni date;

b) cogliere e sfruttare le specificità locali dei sistemi territoriali coinvolti, con una migliore aderenza delle soluzioni alle problematiche peculiari e, di conseguenza, l'ottimizzazione dell'azione rispetto ad obiettivi determinati, misurati ed adattati alle reali necessità;

c) instaurare un rapporto di collaborazione più stabile e su base consensuale tra attori pubblici ed economici, aumentando il grado di accettabilità sociale degli interventi da realizzare;

d) favorire e promuovere politiche di concertazione permanente tra i vari soggetti coinvolti al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel

rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, trasparenza e differenziazione, in un quadro di rinnovata reciprocità e coerenza globale;

e) garantire la realizzazione degli interventi anche attraverso il sostegno pubblico sia in termini economico-finanziari che attraverso il superamento delle barriere territoriali ed amministrative che possono ostacolare le realizzazioni impiantistiche.

5. La Legge 28 Dicembre 1996 n° 662 prevede all'art. 2 strumenti di programmazione negoziata, ovvero la possibilità di attivare in via amministrativa nuove tipologie negoziali anche al di fuori di quelle previste dalla legge, flessibilizzando gli strumenti in ragione delle concrete necessità, anche al fine di perseguire l'obiettivo di accelerazione del processo di sviluppo territoriale.

6. Il Decreto Legislativo, 31 Marzo 1998, n. 112 ha definito nuove competenze riservate alla Regione ed agli Enti Locali in tema di funzioni amministrative in campo energetico e di risorse geotermiche.

7. La Legge Regionale 1 Dicembre 1998, n.88 all'Art.28 detta le funzioni riservate alla Regione ed alle Province in tema di energia e risorse geotermiche, nonché incentiva forme di raccordo e processi di concertazione con gli Enti Locali.

8. Il piano energetico regionale in applicazione della Legge Regionale n.45/97, indica tra gli strumenti e le metodologie per conseguire gli obiettivi della pianificazione strategica, l'adozione di accordi volontari territoriali e settoriali anche allo scopo di accelerare gli investimenti privati con contributo pubblico in conto capitale e di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei meccanismi di finanziamento pubblico sia in termini temporali che macro-economici.

9. Roselectra, nel novembre 2001, ha presentato il progetto della Centrale a ciclo combinato da 400 MWe ed il relativo Studio di Impatto Ambientale.

10. Il PER, al Punto 1.1.2, non prevede la realizzazione in Toscana di nuove centrali termoelettriche di elevata potenza ma, invece, indica che sia incrementata la realizzazione di impianti di cogenerazione con uso del calore recuperato ai fini tecnologici o per riscaldamento o raffreddamento ad uso civile e/o industriale.

Sempre al Punto 1.1.2 si prevede la realizzazione di significativi interventi di cogenerazione dando l'indicazione di estendere la sua applicazione a tutte le situazioni che lo consentono.

11. Nel mese di gennaio 2003, Roselectra apportava al progetto della centrale un miglioramento delle prestazioni ambientali consistente in un impianto di fornitura di calore per il teleriscaldamento degli edifici pubblici, esistenti e pianificati dal vigente Piano Strutturale del Comune di Rosignano Marittimo.

12. In data 25 giugno 2003, a seguito della richiesta presentata il 23 giugno 2003 dalla Società Roselectra, si riuniva il tavolo preposto alla definizione dell'Accordo, a cui partecipa anche la Società Solvay Chimica Italia S.p.A., e si acquisiva in premessa quanto segue:

1. Il progetto dell'impianto presentato è stato riconsiderato per la fornitura di calore ai fini del teleriscaldamento di cui alle integrazioni presentate nel mese di gennaio 2003. In tale fase di riconsiderazione si è potuto stabilire che l'impianto consente, in via potenziale, la diversificazione della produzione, potendo garantire una disponibilità di vapore fino a 50 T/h.
2. La Società Solvay Chimica Italia S.p.A. si impegna a rendere disponibili (tramite il diritto di superficie) aree di sua proprietà comunque idonee sotto il profilo urbanistico, per insediamenti industriali interessati all'utilizzo del vapore cogenerato, previa verifica della conformità di tali insediamenti con le linee direttrici giuridiche, economiche, commerciali e ambientali previste dal progetto di Parco Industriale Solvay.
3. La potenzialità produttiva normale dell'impianto proposto, che è di 385 MWe, in regime cogenerativo è in grado di produrre 370 MWe e le 50 T/h di vapore sopra indicate. Tale regime cogenerativo si pone all'interno dei parametri fissati dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas (AEEG) in coerenza con la Deliberazione 19.03.2002 e della Proposta di Direttiva Comunitaria COM (2002) 415.

13. La realizzazione della Centrale di cogenerazione Roselectra, oltre al consolidamento delle attività imprenditoriali esistenti, creerà quindi opportunità per l'insediamento nelle aree ad essa

circostanti di nuove iniziative che potranno beneficiare, oltre alla fornitura di energia elettrica, anche della disponibilità di vapore per le proprie attività produttive.

Ciò premesso

si conviene e si stipula il seguente accordo volontario per la realizzazione dell'intervento della Centrale di cogenerazione "Roselectra" da 400 MWe da ubicarsi nel comune di Rosignano Marittimo (LI), di seguito definito "Progetto", con le seguenti modalità:

Art. 1 DEFINIZIONE DEI TERMINI

L'accordo definisce la disponibilità del soggetto proponente alla fornitura di vapore agli utilizzatori che si potranno insediare in un'area circostante la centrale così come definito al successivo Art. 2.

Art. 2 OBIETTIVI QUANTIFICATI

Descrizione e quantificazione degli obiettivi

Dati di sintesi

<i>Tonnellate/ora di vapore fornibili:</i>	50
<i>Distanza utile per la fornitura:</i>	entro un raggio di 2.000 m circa dalla centrale
<i>Pressione di fornitura del vapore:</i>	3÷4 bar (limite 15 bar)
<i>Temperatura di fornitura del vapore:</i>	150 C° (limite 250 C°)
<i>Indice di Risparmio Energetico:</i>	> 10%
<i>Prezzo di fornitura:</i>	Il prezzo seguirà criteri di redditività economica del fornitore e di promozione e della cogenerazione individuata nella proposta di Direttiva Comunitaria (2002) 415

Art. 3 DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI

La Regione si impegna per quanto di propria competenza a facilitare e ad accelerare gli iter tecnico-amministrativi per la realizzazione del Progetto nella configurazione definita anche nel presente Accordo.

Roselectra si impegna a finanziare, realizzare e gestire la fornitura di vapore secondo quanto specificato nel precedente Art. 2, fino al limite di batteria del proprio impianto, al momento della firma del primo contratto di fornitura.

La Società Solvay Chimica Italia S.p.A. si impegna a rendere disponibili (tramite il diritto di superficie) aree di sua proprietà comunque idonee sotto il profilo urbanistico, per insediamenti industriali interessati all'utilizzo del vapore cogenerato, previa verifica della conformità di tali insediamenti con le linee direttrici giuridiche, economiche, commerciali e ambientali previste dal progetto di Parco Industriale Solvay.

Art. 4 CONTROLLO DEI RISULTATI

Il controllo dei risultati attesi dal presente Accordo volontario, avverrà attraverso apposito monitoraggio per la verifica del rispetto degli obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori ai sensi del presente accordo.

Il monitoraggio sarà effettuato da un gruppo di lavoro composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante di Roselectra e da un rappresentante della Solvay. A tal fine le Società Solvay Chimica Italia s.p.a. e Roselectra s.p.a. si obbligano a consentire l'effettivo espletamento del controllo di cui al presente articolo, garantendo altresì l'efficacia dei controlli stessi.

Art. 5 DURATA DELL'ACCORDO E SUOI EFFETTI.

Il presente accordo volontario decorre dalla stipula dello stesso da parte di tutti i soggetti interessati e per tutti gli effetti ivi contenuti e troverà conclusione con la fine della vita industriale della centrale Roselectra.

Firenze,

Per ROSELECTRA S.p.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping lines and a vertical stroke, positioned below the name of ROSELECTRA S.p.A.

Per SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a cursive name, positioned below the name of SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.

Per la REGIONE TOSCANA